

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Genova, 25 ottobre 2012

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 12/2012

Oggetto: Disciplina dell'IVA per cassa - Novità del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella L. 7.08.2012 n. 134 e del DM 11.10.2012

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Premessa

In esecuzione della facoltà prevista dalla direttiva 2010/45/UE, l'art. 32 bis del DL 83/2012 ha riformulato la disciplina dell'IVA per cassa di cui all'art. 7 del DL 185/2008, vale a dire la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA dovuta sulle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte e professione. In data 11 ottobre 2012 è stato approvato il decreto attuativo, contenente le disposizioni di applicazione della nuova disciplina.

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Soggetti interessati

Ai fini dell'esigibilità differita, tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente devono agire in veste di soggetti passivi. Dovrebbe invece essere irrilevante il luogo in cui è stabilito il destinatario dell'operazione, che quindi può anche non essere residente in Italia, purchè l'acquisto sia effettuato in qualità di

soggetto passivo e sia territorialmente rilevante in Italia secondo le regole di cui agli artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972.

Attualmente, la disciplina in esame era inoltre limitata ai cedenti/prestatori con volume d'affari non superiore a 200.000 euro: le nuove disposizioni estendono la disciplina ai soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Obblighi e diritti del cedente/prestatore

L'art. 32-bis co. 2 del DL 83/2012 dispone che il regime dell'IVA per cassa si applica previa opzione del cedente/prestatore, da esercitare secondo le modalità che verranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il Decreto attuativo prevede inoltre che l'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, l'Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi diventa esigibile, anziché al momento di effettuazione dell'operazione, al momento del pagamento del corrispettivo. L'Iva diventa comunque esigibile decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo del bene/servizio non è stato incassato. A tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il cessionario/committente, prima che sia scaduto il suddetto termine, venga assoggettato ad una procedura concorsuale: in tale ipotesi la sospensione dovrebbe essere, come nell'attuale regime, a tempo indeterminato.

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari, in funzione del momento di effettuazione dell'operazione, individuato in base alle regole previste dall'art. 6 del DPR 633/1972;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo.

Per il cedente/prestatore l'esercizio dell'opzione comporta inoltre che anche la detrazione sugli acquisti effettuati sia "sospesa" fino a quando i beni/servizi acquistati non vengono pagati ai rispettivi fornitori.

In base all'art. 32-bis co. 3 del DL 83/2012, l'applicazione dell'IVA per cassa deve risultare da apposita annotazione nella fattura di vendita. La Relazione al decreto chiarisce che l'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, violazione formale.

Esercizio della detrazione per il cessionario/committente

A differenza della disciplina attualmente vigente, per il cessionario/committente, la detrazione non è più "agganciata" al pagamento del corrispettivo, ma sorge quando l'operazione si considera effettuata, ancorché in fattura sia riportato che l'operazione rientra nel regime dell'IVA per cassa.

Per individuare il momento di effettuazione, occorre pertanto fare riferimento ai parametri stabiliti:

- dall'art. 6 del DPR 633/72, per gli acquisti di beni e di servizi;
- dall'art. 39 del DL 331/93, per gli acquisti intracomunitari di beni;
- dall'art. 201 del reg. CEE 12.10.92 n. 2913 (Codice doganale comunitario), per le importazioni.

Operazioni escluse

La nuova disciplina dell'IVA per cassa non si applica alle:

- operazioni per le quali è già prevista l'esigibilità differita, vale a dire quelle previste dall'art. 6 co. 5 secondo periodo del DPR 633/72;
- operazioni effettuate avvalendosi di un regime speciale di applicazione dell'imposta;
- operazioni assoggettate al meccanismo del "reverse charge".

Decorrenza

In base all'articolo 8 del DM 11 ottobre 2012 il regime dell'Iva per cassa si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Fuoriuscita dal regime

Qualora il volume d'affari superi, nel corso dell'anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto esce dal regime dell'Iva per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è superata. Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione, in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'Iva per cassa, venga computato a debito l'ammontare complessivo dell'Iva relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario